

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E DI CONTRIBUTI O BENEFICI
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.....**

INDICE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Interventi del Comune
Articolo 3	Soggetti beneficiari
Articolo 4	Settori di intervento
Articolo 5	Altri interventi di carattere straordinario
Articolo 6	Procedura di richiesta contributi
Articolo 7	Rendicontazione
Articolo 8	Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
Articolo 9	Esclusioni
Articolo 10	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Articolo 11	Patrocinio
Articolo 12	Rapporti e responsabilità – Esclusioni
Articolo 13	Obbligo di pubblicità
Articolo 14	Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
Articolo 15	Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Bognanco, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante: a. assegnazione di contributi finanziari; b. concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali; c. prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile; d. altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Bognanco o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
 - a. enti pubblici;
 - b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c. associazioni non riconosciute e comitati;
 - d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Bognanco.
2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 4 Settori di intervento

1. Il Comune di Bognanco, per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;

- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico;
 - f. Ambientale;
 - g. Sviluppo economico e del lavoro;
 - h. Della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Art. 5 Altri interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 6 Procedura di richiesta contributi

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
- a. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
 - c. impegno a rendicontare ed a relazionare sull'attività svolta ;
 - d. dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - e. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle legge 241/1990;

Art. 7 Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi ai sensi del presente regolamento, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti e, comunque, entro 90 giorni dall'effettuazione dell'iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto e relazione sull'attività svolta.
2. Il rendiconto deve essere vistato per benestare dal Responsabile dell'Area Finanziaria prima della liquidazione da parte dell'Area Amministrativa;
3. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici;

4. La mancata presentazione del rendiconto di cui ai commi 1 e 2 e delle note spese di cui al comma 3, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico;
5. Qualora il Comune di Bognanco risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione;

Art. 8 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio Competente, previo assenso della Giunta Comunale, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere iscritto all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 9 Esclusioni

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi che l'Amministrazione Comunale assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

Art. 10 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno) a cura dell'Ufficio ragioneria
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a. Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;

- b. Finalità della concessione;
 - c. Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata; d. Importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso.

Art. 11 Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica a iniziative organizzate da soggetti terzi e aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.
2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia a ingresso libero o a pagamento o se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
4. La richiesta di patrocinio è istruita dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie.
5. Il patrocinio è concesso con delibera della Giunta Comunale per le iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
 - siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali;
 - riguardino almeno una iniziativa o attività di cui all'art. 5;
 - siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
 - non abbiano fini di lucro.
6. Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio.
7. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo articolo.
8. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun intervento o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente lo stemma comunale sarà perseguito a norma di legge.

Art. 12 Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il Comune di Bognanco resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni, del patrocinio, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo o il patrocinio è stato concesso.

Art. 13 Obbligo di pubblicità

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

Art.14 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla coorganizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate all'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

Art.15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione

